SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 111

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 17 settembre 1986)

INDICE

BERNASSOLA: Per la nomina in tempi brevi del funzionario titolare dell'ufficio di collocamento di San Costantino Albanese (Potenza) (3061) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 2203

DI CORATO ed altri: Per un intervento presso l'INPS affinchè provveda con urgenza a liquidare i benefici previsti dalla legge n. 140 del 1985 a favore degli ex combattenti (3038) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2203

DI CORATO, PETRARA: Per un intervento presso l'INPS volto al rispetto dei termini relativi alla applicazione della legge n. 140 del 1985 (3079) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2204

DI NICOLA: Sulle iniziative che si intende assumere in relazione alla ventilata liquidazione della Italgel di Mazara del Vallo (Trapani) (2740) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2205

LOI: Sulle iniziative che si intende assumere in relazione alle legittime richieste avanzate dal personale degli uffici provinciali della motorizzazione civile (2572) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) *Pag.* 2206

MITROTTI: Sull'applicazione dell'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente il diritto di opzione per la cittadinanza italiana per coloro che sono in possesso della doppia cittadinanza (2987) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) 2208

ORIANA: Per la sollecita definizione del ricorso per pensioni di guerra presentato da Guido Bottacci nato a Pistoia (2900) (risp. RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 2208

PINGITORE: Sull'illegittimità delle iniziative adottate in relazione allo sciopero del personale della motorizzazione civile e per un intervento volto a risolvere positivamente la vertenza in atto (2586) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 2206

RIGGIO: Sui criteri adottati nella compilazione dell'elenco degli interventi del FIO per il 1984 e sulla conformità degli stessi agli indirizzi della Banca europea degli investimenti (1707) (risp. ROMITA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*) 2211

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

BERNASSOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che la sede dell'ufficio di collocamento di San Costantino Albanese (Potenza) è da tempo senza titolare;

quali provvedimenti intende adottare per risolvere lo stato di disagio in cui si trovano le categorie interessate, a motivo di tale vacanza.

(4-03061)

(24 giugno 1986)

RISPOSTA. — Si precisa che presso la sezione di San Costantino Albanese, il cui carico funzionale è giornalmente di poco superiore ad un'ora per 1.540 abitanti, il servizio viene svolto regolarmente per due giorni la settimana ed a volte anche tre da un coadiutore all'uopo inviato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Potenza.

Si fa altresì presente che l'esiguità del carico funzionale, cui fatto cenno, e la carenza di personale in quella provincia non consentono lo spostamento di unità impiegatizie da uffici di maggiore consistenza operativa verso altri in cui le prestazioni di competenza vengono già assicurate in forma adeguata alle specifiche esigenze dell'utenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(1° settembre 1986)

DI CORATO, PETRARA, CARMENO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che le sedi provinciali dell'INPS stanno archiviando una gran parte di domande presentate da ex combattenti per ottenere l'assegno previsto dall'articolo 6 della legge n. 140 del 1985;

che l'INPS giustifica il provvedimento invocando la legge n. 137 del 1948, ratificata con la legge n. 93 del 1952, che riguarda benefici ai reduci partigiani;

che l'articolo 6 della legge n. 140 del 1985 si riferisce invece alla legge n. 336 del 1970, articolo 2, già applicata nel settore pubblico e che trova riscontro nel regio decreto 1° luglio 1940, n. 804;

che difatti i reduci combattenti della guerra 1940-1945 che chiesero i benefici della legge n. 336 del 1970 fecero mettere sul foglio matricolare un timbro ritenuto in quelle circostanze valido a tutti gli effetti;

che ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, articolo 2, tutti i servizi prestati dall'11 giugno 1940 al 16 aprile 1946 debbono essere considerati come resi presso destinazioni ubicate in territorio dichiarato in stato di guerra giusto il regio decreto 1° luglio 1940, n. 804,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i motivi per i quali le sedi provinciali dell'INPS stanno archiviando molte domande;

quali provvedimenti intende prendere per dare immediata applicazione alla legge n. 140 del 15 aprile 1985 e per rasserenare il malcontento esistente nei reduci combattenti causato da un ingiustificato comportamento delle sedi provinciali e regionali dell'INPS, che non riconoscono il timbro sul foglio di matricola utilizzato dai reduci combattenti della guerra 1940-1945 e i benefici della legge n. 336 del 1970.

Gli interroganti chiedono infine al Ministro in indirizzo un suo intervento presso l'amministrazione dello Stato per snellire quelle procedure che ritardano ai reduci combattenti che dimostrino la loro qualifica l'ottenimento del beneficio della legge n. 140 del 1985.

(4-03038)

(11 giugno 1986)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Considerato che da oltre un anno l'articolo 6 della legge n. 140 del 1985 non viene applicato nei suoi contenuti, causando gravi e ingiustificati ritardi e danni economici agli aventi diritto, reduci combattenti, determinando una forte tensione nel paese;

tenuto conto che tale ritardo ha comportato in Puglia la definizione di circa 800 domande sulle 65.000 presentate,

gli interroganti chiedono di conoscere:

il numero complessivo delle domande presentate in tutto il territorio nazionale alle sedi provinciali INPS e quante domande sono state definite o liquidate alla data odierna;

quali provvedimenti legislativi il Ministro intenda prendere per garantire l'applicazione corretta della legge, recuperare il ritardo e garantire ai reduci combattenti il diritto incontestabile previsto dalla legge.

(4-03079)

(25 giugno 1986)

RISPOSTA. (*) — In merito alla interrogazione presentata dalla signoria vostra onorevole concernente le difficoltà nella liquidazione delle indennità a favore degli ex combattenti previste dalla legge 15 aprile 1985, n. 140, va osservato che effettivamente, a distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore delle relative norme, la pubblica amministrazione è praticamente inadempiente verso questa categoria di cittadini perchè la certificazione utile da esibire ai fini della dimostrazione del possesso dei titoli che danno diritto al beneficio comprende, tra l'altro, il foglio matricolare rilasciato dai distretti militari. Detti enti purtroppo, a causa delle decine di migliaia di richieste, dei tempi di ricerca spesso lunghi e laboriosi, della scarsità di personale esecutivo, della manualità delle operazioni, sono nell'impossibilità di rilasciare il documento sollecitamente e gli interessati sono costretti ad attese di mesi.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Nonostante d'intesa con l'INPS siano stati studiati accorgimenti pratici e pur essendosi adottate misure di potenziamento del servizio, il Ministero della difesa ha fatto presente di non essere in grado di soddisfare tempestivamente le richieste (i destinatari della maggiorazione sono circa un milione).

Una via per aiutare concretamente i pensionati ex combattenti potrebbe essere quella di promuovere un provvedimento d'urgenza, d'integrazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 1985, nel senso di consentire ai destinarari di rilasciare dichiarazioni personali del possesso dei requisiti combattentistici. In tale caso l'amministrazione si riserverebbe il controllo delle dichiarazioni sostitutive e recupererebbe le somme che risultassero non dovute. Una simile ipotesi di soluzione è ora all'esame delle amministrazioni interessate ai fini dell'adozione degli idonei strumenti legislativi

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(1° settembre 1986)

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Per sapere:

se siano a conoscenza dello stato di viva preoccupazione dei trenta dipendenti della Italgel di Mazara del Vallo, società a partecipazione ESPI che, pare, corre il rischio di essere messa in liquidazione;

quali urgenti provvedimenti il Governo intenda prendere al riguardo.

L'Italgel, se opportunamente e saggiamente ristrutturata, potrebbe garantire posti di lavoro nella provincia di Trapani, pericolosamente afflitta dal grave fenomeno della disoccupazione.

(4-02740)

(18 marzo 1986)

RISPOSTA. — La s.p.a. Italgel di Mazara del Vallo è stata posta in liquidazione dal 5 maggio 1986 per decisioni assembleare, a causa delle perdite di bilancio e della impossibilità di procedere ad una sostanziale ristrutturazione degli impianti.

Per quanto riguarda il personale si precisa che sono state assorbite dalla ditta Resais 17 unità con decorrenza 1° agosto 1986. Le restanti 8 unità rimarranno occupate presso l'azienda sino alla fine dell'anno per le operazioni connesse alla messa in liquidazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(1° settembre 1986)

LOI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che le proteste del personale degli uffici provinciali della motorizzazione civile, sfociate nello sciopero che dallo scorso dicembre 1985 paralizza di fatto l'intero servizio con notevole disagio per l'utenza, trovano ampia motivazione in una serie di inadempienze ministeriali;

che non possono pretendersi da parte del personale turni di lavoro stressanti al fine di poter far fronte al vuoto degli organici;

che non è ammissibile il ritardo, anche superiore ai dodici mesi, nel rimborsare le spese che il personale anticipa per gli impegni di servizio fuori sede;

che diviene urgente provvedere all'adeguamento dell'indennità di rischio e alla sua puntuale corresponsione,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali motivi impediscono il riconoscimento delle qualifiche e dei profili professionali così come stabilito dalla legge n. 312 del 1980;

2) se sono allo studio provvedimenti per assicurare il completamento degli organici;

3) per quali motivi si accumulano ritardi sulla liquidazione dei rimborsi dovuti al personale e come s'intende ovviarvi;

4) quali iniziative si intende assumere per rimettere ordine in tutto il settore al fine di consentire al personale dipendente di espletare il servizio nel modo migliore e di eliminare il grave disagio nel quale viene a trovarsi l'utenza di un così importante servizio.

(4-02572)

(5 febbraio 1986)

PINGITORE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che il personale dipendente della motorizzazione civile e trasporti in concessione di tutte le province italiane è in agitazione fin dai primi del mese di dicembre 1985 ed in sciopero dagli inizi dell'anno 1986;

che si è promessa e si attende ormai da circa dieci anni la riforma istituzionale dell'amministrazione con aumento dell'organico, riconoscimento della specificità e atipicità delle mansioni svolte dal personale, introduzione e riconoscimento della dirigenza periferica, inquadramento del personale assunto in base alla legge n. 285 del 1977, applicazione dell'articolo 14 della legge n. 93 del 1983;

che i sindacati confederali e autonomi hanno più volte chiesto di incontrarsi con il Ministro, il quale ha promesso di riceverli disattendendo sistematicamente gli impegni assunti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritiene:

che grave e ingiustificato risulti il suo persistente rifiuto di incontrarsi con i sindacati di una categoria di lavoratori in sciopero da oltre un mese;

che sia una evidente violazione di legge e una chiara ed ingiustificabile iniziativa, che viola e limita la libertà sindacale, l'avere decretato con una personale opinabile interpretazione degli articoli 54, 55 e 58 del testo unico del codice della strada, rinunciando da parte dello Stato all'espletamento di un servizio pubblico di revisione a tutto vantaggio solo di alcune grosse aziende private;

che l'operazione suddetta, per gli enormi disagi e costi che comporta,

sia destinata a gravare pesantemente sui cittadini, oltre che a vanificare le cospicue risorse finanziarie già impiegate per creare e attrezzare le strutture periferiche degli uffici provinciali della motorizzazione;

che nell'immediato sia molto più democratico, produttivo ed efficace incontrare le parti sociali interessate per dare uno sbocco positivo alla vertenza in atto e subito dopo riprendere l'esame dei disegni di legge in materia giacenti in Parlamento, presentati come misure urgenti circa nove anni addietro.

(4-02586)

(6 febbraio 1986)

RISPOSTA. (*) — Va innanzitutto chiarito che le proteste messe in atto dal personale della direzione generale della motorizzazione civile nei mesi di dicembre 1985 e gennaio 1986 (in particolare dal personale addetto agli uffici periferici) trovano il loro fondamento in una successione di eventi che, iniziata nel 1966, ha via via ridotto la funzionalità dell'amministrazione.

Preso atto della gravità della situazione è stato predisposto, in attesa di una generale riforma del Ministero dei trasporti, un apposito disegno di legge destinato ad ovviare immediatamente alle carenze più gravi e a recepire le più urgenti istanze di personale.

Va anche precisato che non sono mancati tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali frequenti contatti sia informali che formali: essi hanno registrato una pausa soltanto in occasione dei momenti più roventi dell'agitazione, pausa che ha comunque sortito l'effetto di ricondurre le trattative su toni e modalità meno concitati e certamente più produttivi.

Il predetto provvedimento, già approvato alla Camera e ora all'esame del Senato, oltre a prevedere un ampliamento dei ruoli organici di circa 2.000 unità, dispone un più favorevole trattamento economico attraverso una particolare valutazione della professionalità di tutto il personale MCTC e aggiorna le indennità corrisposte al personale addetto alle operazioni tecniche.

Per quanto concerne i forti ritardi che si registravano nel pagamento di talune indennità, si precisa che gli stessi sono in via di progressivo contenimento od eliminazione grazie a particolari procedure messe a punto d'intesa con il Ministero del tesoro.

Per quanto riguarda infine l'applicazione dei profili professionali, a parte il problema della scarsa aderenza di taluni di questi profili con le peculiari mansioni del personale MCTC, occorre rilevare che essa potrà realizzarsi concretamente solo dopo l'applicazione della apposita circolare recentemente emanata dal Ministro per la funzione pubblica.

In conseguenza dell'adozione delle iniziative sopra illustrate le agitazioni del personale sono cessate e la situazione è tornata alla normalità.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(9 settembre 1986)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

MITROTTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che l'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, dispone, nel caso di doppia cittadinanza, che l'opzione venga formulata entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;

che l'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, prevede, per chi ha perduto la cittadinanza italiana mediante rinunzia (articolo 8, punto 2), che la riaquisti «se dichiari di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene ... ed ... abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel regno» (in Italia),

l'interrogante chiede di conoscere se un soggetto, figlio di italiani e residente in Italia dal 1970, in possesso anche di cittadinanza inglese, che al compimento del diciottesimo anno di età abbia regolarmente votato in Italia e successivamente abbia optato per la cittadinanza inglese, possa rivedere tale scelta in applicazione del citato articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

(4-02987)

(22 maggio 1098)

RISPOSTA. — Con legge 15 maggio 1986, n. 180, il termine di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, concernente disposizioni in materia di cittadinanza, è stato prorogato «fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza».

È perciò consentito a chi abbia perduto la cittadinanza per non aver reso l'opzione prevista dal citato articolo 5 di riacquistarla «ove renda apposita dichiarazione» all'ufficiale dello stato civile o all'autorità consolare.

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

(16 settembre 1986)

012/A-29bis-e

ORIANA. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che l'invalido di guerra primo capitano CEMM Guido Bottacci, nato a Pistoia il 21 marzo 1913, è stato posto in ausiliaria il 20 marzo 1974 fruendo della pensione di guerra di ottava categoria (numero di posizione 9089568/D, decreto ministeriale iscrizione n. 78115127);

che è rimasto in ausiliaria fino al 20 marzo 1978;

che in data 15 aprile 1982 ha inoltrato domanda al Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, per una seconda infermità, «esiti di laringectomia totale», riconosciuta dai servizi sanitari militari competenti, contratta durante la guerra e per causa di guerra e precisamente durante la prigionia in Germania;

che allora fu emessa la diagnosi di «gozzo» che ha provocato nell'agosto 1981 l'emiparesi della corda vocale destra e successivamente, nell'ottobre 1981, il carcinoma laringeo sinistro con laringectomia totale;

che dopo tre anni di attesa, con lettera datata 19 ottobre 1985 (atto n. 5842), la direzione generale delle pensioni di guerra informava il Bottacci di non prendere in considerazione la domanda del 15 aprile 1982 per tardiva presentazione della stessa;

che con raccomandata con avviso di ricevimento n. 1956, in data 4 dicembre 1985, il Bottacci inviava ricorso al Ministero del tesoro avverso la decisione presa dalla direzione generale pensioni di guerra facendo presente la regolarità dei termini usata per l'invio della domanda in quanto la data del 15 aprile 1982 ricade nel quinquennio utile del dopo ausiliaria nel periodo 1971-78;

che la motivazione del suddetto ricorso è suffragata da quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 127 del testo unico che si riferisce appunto agli ex prigionieri di guerra;

che a tutt'oggi, nonostante molteplici solleciti determinati principalmente dalle sue precarie condizioni generali di salute, l'interessato non è riuscito ad avere alcuna notizia in merito alle decisioni della direzione generale delle pensioni di guerra sul ricorso,

l'interrogante chiede di sapere, in relazione al suddetto caso, non unico, che ha carattere emblematico della lentezza, apatia e presuntuosa ignoranza delle norme del testo unico, quali provvedimenti vengono adottati per risolvere situazioni palesemente gravi, con l'invito per gli organi competenti ad una maggiore sollecitudine e maggiore partecipazione umana nei riguardi delle pratiche di coloro che, come Bottacci, hanno più sofferto per gli eventi bellici.

(4-02900)

(30 aprile 1986)

RISPOSTA. — Con istanza qui pervenuta il 26 aprile 1982, il primo capitano Guido Bottacci, già titolare di assegno rinnovabile di ottava categoria per esiti di frattura del polso destro riportata il 21 febbraio 1947, in servizio sul dragamine n. 207 adibito allo sminamento del porto di La Spezia, chiese di conseguire trattamento pensionistico per una seconda infermità — precismaente per «esiti di laringectomia totale» — che il medesimo assume essere in relazione con il «gozzo» insorto durante la prigionia subìta in Germania e per il quale sarebbe stato rimpatriato il 27 marzo 1945. In tale istanza il predetto dichiarava, tra l'altro, di essere stato «congedato per raggiunti limiti di età» il 22 marzo 1974 e ciò trovava conferma nello stato di servizio acquisito agli atti il 21 maggio 1974 (documento questo che successivamente, come si preciserà in appresso, risultò non aggiornato).

Essendo stata prodotta oltre i termini di cui agli articoli 99 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'istanza di cui sopra venne respinta con atto n. 5842 del 19 ottobre 1985. Infatti il surriferito articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 dispone tra l'altro che le domande per conseguire trattamento pensionistico diretto di guerra riguardanti eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto presidenziale medesimo sono «ammesse» se presentate entro e non oltre due anni dalla predetta data, purchè le infermità da cui sia derivata la invalidità siano state debitamente «constatate» dalle competenti autorità militari o civili entro i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra, termine di constatazione questo che non viene richiesto per gli ex prigionieri di guerra. In deroga al surriferito termine biennale di ammissibilità della domanda, il precedente articolo 99 dispone che i militari di carriera possono presentare istanza di pensione entro e non oltre cinque anni dalla data del loro collocamento a riposo.

In base alle risultanze degli atti, quindi, il provvedimento datato 19 ottobre 1985 si appalesava legittimo. Senonchè dall'esame di un nuovo stato di servizio è risultato che erano state annullate alcune variazioni riportate in quello precedente e, per l'effetto, il primo capitano Bottacci veniva collocato in ausiliaria a domanda — in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 — a decorrere dal 20 marzo 1974 e, transitato nella riserva il 20 marzo 1978, veniva posto in congedo assoluto per limiti di età il 22 marzo successivo.

In base al disposto del già menzionato articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915, quindi, il ricorso gerarchico prodotto dall'interessato l'8 dicembre 1985 contro l'atto n. 5842 del 19 ottobre 1985 era da ritenenrsi fondato. Tale gravame, assunto a protocollo con il n. 90801, non poteva però, al momento, essere trattato e ciò in quanto la pratica del primo capitano Bottacci trovavasi presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per l'approvazione della determinazione n. 3552402, con la quale l'assegno rinnovabile di ottava categoria, concesso per la lesione al polso destro e scaduto il 31 dicembre 1981, era stato convertito in pensione vitalizia a far tempo dal 1° gennaio 1982. Approvato il provvedimento dal suindicato consesso nella seduta del 5 maggio 1986 ed effettuati gli ulteriori adempimenti relativi a detta concessione — con la trasmissione, tra l'altro, degli atti di pagamento alla direzione provinciale del tesoro di La Spezia il 26 maggio successivo — si è provveduto a riesaminare la pratica.

In tale sede è stata predisposta relazione favorevole per l'accoglimento del ricorso gerarchico presentato dal signor Bottacci avverso l'atto n. 5842, con cui si dichiarava intempestiva la domanda presentata per ottenere il riconoscimento dell'infermità esiti di laringectomia totale. La relazione in parola è stata trasmessa, in data 7 agosto corrente, al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il prescritto parere, giusta il disposto dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Ovviamente l'accoglimento del ricorso rappresenterà il necessario presupposto per procedere alla pronuncia di merito circa la dipendenza da causa di servizio di guerra della accennata infermità.

Dato che agli atti della pratica non poteva ovviamente risultare acquisita la documentazione sanitaria di prigionia, in quanto il primo capitano Bottacci aveva chiesto di conseguire pensione per il trauma al polso destro riportato nel 1947 (è cioè successivamente allo stato di cattività sofferto in Germania), si è reso necessario, al fine di esaminare nel merito la pratica in ordine alla dipendenza da causa di servizio di guerra della laringectomia, interessare, in data 4 luglio scorso, la capitaneria di porto di La Spezia perchè facesse pervenire copia del verbale di interrogatorio redatto dalle competenti autorità militari al rientro in patria del predetto ufficiale, nonchè documenti di prigionia di carattere sanitario eventualmente custoditi nel fascicolo personale del medesimo. Analoga richiesta è stata inviata anche al Ministero della difesa, Maripers, divisione 10ª.

In pari data, indine, sono stati disposti, presso la competente commissione medica per le pensioni di guerra di Genova, i prescritti accertamenti sanitari per stabilire la natura e il grado della menomazione accusata dal suindicato ricorrente.

Si assicura la signoria vostra onorevole che non appena in possesso di tutti

i necessari elementi di giudizio la pratica del primo capitano Bottacci formerà oggetto di ulteriore esame.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
RAVAGLIA

(11 settembre 1986)

RIGGIO. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* — Per sapere:

con quali valutazioni il Governo abbia compilato l'elenco degli interventi del FIO per il 1984;

se la scelta definitiva dei programmi da finanziare sia conforme ai criteri indicati dalla Banca europea degli investimenti, visto che il FIO viene finanziato dalla BEI per un terzo nel 1984 e per il 50 per cento nel 1985;

quanti e quali siano i progetti che interessano la Sicilia.

(4-01707)

(6 marzo 1985)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione in oggetto e con particolare riferimento ai criteri di ripartizione del FIO non si può non rimandare a quanto già esaurientemente esposto in sede parlamentare con audizioni, dichiarazioni, risposte ad interrogazioni e interpellanze, nonchè alle numerose dichiarazioni rilasciate alla stampa. Per quanto concerne i criteri di scelta degli investimenti adottati dal FIO e dalla BEI si fa presente che fondamentalmente per entrambi gli istituti le scelte si basano sull'analisi costi-benefici. Tuttavia le rispettive scelte sono orientate ad obiettivi diversi, come di seguito viene precisato.

Il FIO è finalizzato a perseguire, oltre che la necessaria redditività economica, obiettivi di politica nazionale quali l'occupazione nel breve periodo, il riequilibrio della bilancia dei pagamenti e il contributo allo sviluppo del Mezzogiorno, tenuto conto di un giusto equilibrio settoriale e territoriale, come espressamente indicato ogni anno nella deliberazione adottata dal CIPE in ossequio al dettato della corrispondente legge finanziaria.

La BEI mira le proprie scelte, oltre che al singolo perseguimento della necessaria redditività economica, anche ad obiettivi di sviluppo sovranazionale e di riequilibrio in tale contesto dello sviluppo regionale (quindi con particolare riferimento al Sud non solo geografico). Inoltre la Banca, quale istituto di credito a lungo termine le cui risorse sono costituite da fondi raccolti sui mercati dei capitali, se pure non persegue fini di lucro, vincola l'offerta dei mutui agevolati tanto a enti pubblici quanto a privati all'accertamento di appropriate garanzie normalmente richieste in tali casi.

Le scelte da effettuare nell'ambito del FIO debbono peraltro tenere conto dei criteri di ammissibilità ai finanziamenti BEI onde ottenere che questi ultimi coprano il più possibile nel loro complesso l'importo espressamente indicato nella legge finanziaria e nella relativa deliberazione del CIPE.

Nel 1984 la BEI ha concesso finanziamenti per lire 1.081 miliardi e 586 milioni. Sono inoltre in corso di istruttoria progetti per circa 58 miliardi di

finanziamenti. Il totale dei finanziamenti BEI relativi ai progetti di cui al FIO 1984 potrà di conseguenza essere compreso, tenendo anche conto dei finanziamenti ancora da definire, fra 1.081 e 1.140 miliardi di lire, attestandosi così intorno al 95 per cento della somma massima su cui si faceva affidamento nella legge 27 dicembre 1983, n. 730 (finanziaria 1984).

Infine, per quanto riguarda i progetti che interessano la Sicilia, si precisa che per il FIO 1984 sono stati presentati in totale 33 progetti e precisamente:

dalla regione Sicilia, 23 progetti, dei quali 3 per infrastrutture di insediamenti industriali o artigianali, 11 di edilizia ospedaliera, 1 per infrastrutture museali, 3 per infrastrutture viabili, 1 di interesse turistico, 1 per infrastrutture di depurazione di acque reflue, 1 per infrastrutture irrigue, 1 per porto turistico, 1 per edilizia pubblica;

dal Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, 2 progetti relativi ad infrastrutture portuali;

dal Ministero della pubblica istruzione, 5 progetti per le università di Catania, Messina e Palermo;

dal Ministero per i beni culturali e ambientali, 2 progetti per recuperi di infrastrutture culturali;

dal Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, 1 progetto per l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Di tali progetti sono stati approvati dal CIPE, con delibera del 22 febbraio 1985, i seguenti: completamento del porto di Pozzallo (106 miliardi e 237 milioni), completamento del nuovo ospedale di Castelvetrano (21 miliardi), completamento di infrastrutture industriali a Favara-Aragona (32 miliardi), completamento di infrastrutture industriali a Caltagirone (20 miliardi e 20 milioni), completamento dell'ospedale Papardo di Messina (20 miliardi e 230 milioni).

Si fa presente inoltre che il CIPE ha approvato, con delibera del 6 febbraio 1986, i seguenti progetti per la Sicilia sul FIO 1985: porto commerciale di Augusta (43 miliardi), ferrovia circumetnea per il tratto nella città di Catania (26 miliardi), ospedale Barone Romeo di Patti (10 miliardi e 800 milioni), ospedale civile di Sciacca (24 miliardi e 500 milioni), ospedale regionale di Messina (26 miliardi e 943 milioni), ospedale di Acireale (20 miliardi), distribuzione irrigua Covazzini IV (39 miliardi), riutilizzo delle acque di Marsala (26 miliardi e 500 milioni.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ROMITA

(15 settembre 1986)